# **GIURISPRUDENZA**

## TRIBUNALE PERUGIA 19 GIUGNO 1985

PRESIDENTE EST.: TINTORI MONTALTO IMPUTATI: MACALUSO, DELL'AQUILA

Stampa • Reati commessi col mezzo della stampa • Diffamazione • Pene accessorie • Interdizione della professione giornalista • Condizioni.

In caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa consegue l'interdizione dalla professione per il giornalista che abbia commesso tale reato, in quanto, ove non volesse considerarsi abuso della professione il reato previsto dall'art. 595 cod. pen., risulterebbe comunque violato il dovere di « osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui » (art. 2 della legge n. 69 del 1963) e di conseguenza integrato il presupposto stabilito dall'art. 31 cod. pen.

Il quotidiano « L'Unità » pubblicava, in data 6 giugno 1982, l'articolo dal titolo « P. 2 e affare Cirillo a braccetto con Merloni », nel quale l'autore Em.ma rammentava, fra le notizie di cronaca più o meno recenti, il contrabbando di sigarette e di petrolio compiuto, rispettivamente dal capo dei monopoli di Stato e da quello della Guardia di Finanza, il commercio di posti letto del primario dell'Ospedale Regina Elena, i contatti intervenuti fra malavita napoletana, bri-

gatisti e Cutolo per il riscatto Cirillo, con il consenso di altissimi funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, quelli fra servizi segreti, golpisti e fascisti, l'iscrizione alla loggia Propaganda 2 dei vertici delle amministrazioni civile e militare; accennava quindi alla scarcerazione del primario dell'ospedale suddetto, alla latitanza ed ai ricoveri in ospedale di generali della Finanza e di coloro che avevano un nome: si soffermava a trattare poi dell'« affare » Cirillo (lamentando la permanenza nei loro uffici delle persone comunque implicate in un simile « sporco affare »), della P. 2 e della requisitoria del Procuratore della Repubblica Achille Gallucci.

A proposito, di quest'ultimo, l'articolista, dopo aver richiamato il commento fatto sulla « Stampa » da Galante Garrone (per il quale il documento in questione sembrava « avere il sapore di una memoria difensiva »), precisava che il magistrato di Roma aveva trascurato un « piccolo particolare », di accertare cioè se la P. 2 avesse o meno un carattere penalmente rilevante prima di individuare singole responsabilità, e precisava come « tutta la logica che ha mosso non solo la procura ma chi lavorò per la avocazione a Roma di tutti i procedimenti » fosse indirizzata a « ridimensionare e seppellire ».

Per il giornalista Em.ma il « caso » della P. 2 e gli altri sopra indicati denunciavano il « corrompimento » dell'amministrazione pubblica, non più riconducibile a casi individuali di disonestà (che, come nel passato, si sarebbero verificati ancora nel futuro, sotto qualsiasi bandiera), ma da inquadrare nella crisi dello stato e nel sistema di potere « che intreccia interessi grandi e piccoli,

consolidati » nel tempo; rendevano evidente che il tentativo di seppellire vicende, come quella della P. 2 sinificava dare vita a forze o gruppi che hanno fatto capo e sostenuto il sistema di potere incentrato sulla Democrazia Cristiana.

Contro l'autore dell'articolo ed il direttore del quotidiano proponeva querela il Gallucci con atto del 28-31 agosto 1982, accordando la più ampia facoltà di prova: rilevava che erano stati nella specie superati i limiti del doveroso e legittimo diritto di cronaca e di critica; erano stati parificati — con evidente intento diffamatorio — i fatti richiamati nella prima parte dell'articolo e il contenuto della requisitoria del procedimento penale contro Gelli ed altri; era stata pota in risalto l'artificiosità del conflitto di competenza sollevato sulla base di « tenebrosi cennubi » con chi aveva interesse al trasferimento (avocazione) a Roma, da altre sedi, della varie inchieste concernenti la P. 2; era stato indicato inoltre il vero movente della condotta del querelante, presentato al pubblico quale magistrato disponibile ad assecondare talune mene politiche; era stato inquadrato il caso in questione fra quelli di disonestà individuale ed erano state usate infine le espressioni di per se stesse ingiuriose, del « seppellimento » e del « ridimensionamento », con travisamento quindi della verità compiuto al servizio di interessi politici, non della giustizia, sì da suscitare nel lettore sentimenti di disapprovazione e di condanna dell'operato di esso guere-

Procedutosi con il rito direttissimo per il delitto di cui alla rubrica nei confronti del direttore responsabile de « L'Unità », Guido Dell'Aquila, e dell'autore dell'articolo Emanuele Macaluso, concessa dal Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere contro quest'ultimo (delibera del 5 febbraio 1985), mentre il Dell'Aquila restava contumace, il Macaluso dichiarava, al dibattimento, che aveva deciso egli stesso la pubblicazione dell'articolo (quale direttore del giornale) e il direttore responsabile non avrebbe potuto in concreto opporsi alla sua volontà; che, per dimostrare il « corrompimento » di alcuni settori della vita pubblica e criticare il sistema di potere della Democrazia Cristiana, aveva fatto riferimento ad alcuni casi particolari e, fra questi, quelli della P. 2 e di Cirillo; che aveva inteso criticare la requisitoria concernente Gelli e la loggia suddetta e chi era riuscito a trasferire a Roma il procedimento in questione (Gallucci, Procura di Roma ed altri uffici che avevano creato il conflitto e quindi la risoluzione dello stesso); che esempi della disfunzione e della distorsione di alcuni apparati dello Stato, o meglio di alcuni soggetti guidati dalla D.C. erano il caso Cirillo-Gallucci-P. 2 e la requisitoria del Procuratore della Repubblica di Roma (« sminuente » rispetto al significato che aveva la loggia Propaganda 2 e per questo criticata); che aveva letto il documento ora detto prima di far pubblicare l'articolo incriminato.

Confermata la guerela, il Gallucci precisava che il carattere antigiuridica della P. 2 era stato definito nel capo A) della rubrica del relativo procedimento e che la Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Roma aveva, in epoca successiva, riaffermato gli stessi principi ed aggiunto nuove ipotesi di reato; che era stata valutata, all'esito della istruttoria, la posizione dei singoli incolpati, non cercando di ridurne le responsabilità o di soffocare le indagini, proponendone anzi di nuove al Giudice istruttore e richiedendo la cattura di un « alto personaggio dello Stato » con atto successivo; che, in un altro articolo pubblicato dal Macaluso dopo la querela, era stata criticata la valutazione fatta nella requisitoria delle « liste » di Gelli, la cui attendibilità era stata posta in dubbio anche dalla commissione dei tre saggi, dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Roma e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ammessa la produzione di copia della requisitoria 29 maggio 1982, della sentenza 29 ottobre 1981 della Corte di Cassazione (risolutiva del conflitto di competenza insorto fra gli uffici giudiziari di Roma e Milano), della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite in data 8 novembre 1984 (su ricorso proposto dal dott. Croce contro il provvedimento emesso dal CSM) e dell'articolo a firma Galante Garrone del 5 giugno 1982, P.M. e difensori delle parti private concludevano come da verbale di udienza.

Non spetta certamente al Tribunale muovere critiche al contenuto dell'articolo pubblicato il 6 giugno 1982 dal quotidiano romano, né affermare se la valutazione del sistema e di taluni specifici casi di cronaca in esso richiamati sia esatta e da condividere o sia invece errata e da condannare.

Un intervento di tal genere inciderebbe inammissibilmente nella sfera del diritto di opinione — senza il quale non esisterebbe la libertà di espressione del pensiero e di stampa, garantita in modo esplicito dall'art. 21 della Costituzione repubblicana — e si risolverebbe in una censura rivolta alla professione pubblica e alla diffusione delle idee e dello stesso pensiero.

Il quadro politico e la visione generale di « degradamento » della società rappresentata nell'articolo del Macaluso non possono essere discussi, né valutati di per sé, ma spetta al giudice decidere sul tema assegnatogli dall'imputazione elevata a carico del giornalista e del direttore responsabile dell'Unità, per i rapporti che risultano indicati nello scritto e per i giudizi manifestati, e stabilire se nella specie ricorra la diffamazione lamentata dal querelante.

A tal fine va rilevato come nell'articolo in argomento sia stato presentato, fra l'altro, il fatto di cronaca (costituito dalla notizia dell'avvenuto deposito delle conclusioni proposte dal Procuratore della Repubblica di Roma in ordine al procedimento penale concernente la loggia P. 2 e le persone sottoposte all'inchiesta giudiziaria) e siano state mosse critiche alla requisitoria del magistrato: se la divulgazione delle notizia relativa a tale documento, giunta a conoscenza della stampa e pubblicata sul giornale, non forma oggetto di particolari doglianze, che si incentrano invece sulla valutazione della requisitoria e dei motivi che avrebbero indotto il Gallucci ad orientarsi per una determinata soluzione non condivisa dal Macaluso, va da una parte riconosciuto che al giudizio critico non possono sottrarsi le decisioni della magistratura e deve dall'altra ricordarsi quanto in proposito precisato dalla dottrina: 1) critica significa dissenso ragionato dall'opinione e dal comportamento altrui, sicché estraneo a tale concetto è ogni apprezzamento negativo immotiva-

to o motivato da mera animosità personale, senza contrapposizione quindi di idee; 2) la critica attuata a mezzo della stampa - non soggetta, questa, a censura preventiva — trova un limite naturale, che è costituito dalla « liceità » della manifestazione e diffusione del pensiero (non dirette a suscitare la disapprovazione della vita privata, intima, delle persone e della attività dalle stesse svolte), ed uno giuridico, rappresentato dalla mancata tutela accordata dal legislatore alle manifestazioni « illecite » delle idee, siano esse contro le istituzioni (come nel caso di vilipendio) o contro il singolo (ad esempio diffamazione): sicché, di norma, la libertà di espressione deve essere sacrificata quando entri insanabilmente in conflitto con altri diritti fondamentali, protetti anch'essi dall'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'articolo del 6 giugno 1982 prende lo spunto da alcuni gravi episodi, altamente significativi della cronaca nazionale, per porre in evidenza il c.d. « corrompimento » della amministrazione pubblica e la disonestà di singoli individui, per segnalare la logica che aveva mosso la Procura di Roma e chi lavorò per la « avocazione » (da intendersi come « trasferimento ») a Roma di taluni specifici procedimenti penali -- logica intesa a ridimensionare e seppellire —, per criticare il sistema adottato nella requisitoria sulla P. 2 (nella quale era stato trascurato il « particolare » relativo alla qualificazione delittuosa della loggia suddetta ed era stato affrontato il tema delle singole responsabilità degli incolpati), per asserire che il tentativo di seppellire vicende come quella delle P. 2 serviva a dare vita e forza a gruppi di potere in collegamento o a sostegno della D.C.

Evidentemente diffamatori si appalesano, a giudizio del Tribunale, il contenuto dell'articolo e l'intento del suo autore: la denuncia di connivenze fra potere politico e potere giudiziario non depone per la onestà di chi, chiamato a rendere giustizia, si fa strumento di trame segrete volte a favorire un determinato gruppo di potere; le asserite manovre dirette a trasferire a Roma taluni procedimenti penali (che avrebbero dovuto invece essere celebrati in altre sedi presso il giudice naturale) prova la disponibili-

### GIURISPRUDENZA • TRIB. PERUGIA 19 GIUGNO 1985

tà per imprecisi e non chiari accordi, la volontà di ridimensionare e seppellire vicende che avrebbero dovuto avere, naturalmente, una soluzione da evitare, la condotta non apprezzabile e quindi riprovevole della procura di Roma — e per essa del suo capo, Gallucci — che a tali sistemi si era adattata.

L'addebito generico della disonestà rivolto al querelante (il cui comportamento costituiva uno di quei casi richiamati dal Macaluso nell'articolo incriminato per dimostrare come si andavano contaminando la P.A. ed alcuni suoi settori in particolare) e l'accusa di aver voluto capziosamente trascurare nella requisitoria una seria valutazione della P. 2 per ricercare le responsabilità da attribuire ai vari imputati, ridimensionare e seppellire il caso sottoposto alla decisione del Giudice istruttore (vero arbitro del processo istruttorio, non legato logicamente alle conclusioni dell'ufficio del P.M.) sono altamente lesivi della reputazione dell'uomo e del magistrato Gallucci — e tali sarebbero anche se l'addebito infamante mosso dall'articolista fosse stato espresso sotto forma di ipotesi, di dubbio o di mero sospetto di quelle attività disonorevoli che, in modo non equivoco, il Macaluso ha voluto riferire ai querelante.

Ove non fosse stata di per sé chiara la volontà di ledere la sfera dell'onore, del decoro, della reputazione del Procuratore della Repubblica di Roma, le dichiarazioni rese al dibattimento dall'imputato Macaluso varrebbero a fugare ogni possibile dubbio interpretativo: i casi Cirillo-Gallucci-P. 2 costituivano esempi di disfunzione e distorsione di alcuni apparati dello Stato e di alcuni soggetti legati ad un partito politico; così, un altro esempio era la requisitoria sulla P. 2, con la distorsione dei fatti in tal caso attuata per finalità politiche certamente non commendabili, riprova di quella condotta disdicevole additata al lettore come immorale e da condannare. Ogni ulteriore esame dell'articolo e delle risultanze processuali si presenta non necessario: ma il querelante ha inteso comunque fornire la prova dell'infondatezza delle censure, delle critiche, delle offese a lui rivolte dall'autore dell'articolo de

Per quel tanto che possono interessare la soluzione del caso si ricorda che il

Gallucci ha prodotto: 1) la requisitoria 29 maggio 1982, al fine di dimostrare che al capo A) della rubrica era stata esattamente precisata la natura ed era stata indicata l'attività criminosa della P. 2; che il numero degli imputati e la molteplicità delle incolpazioni non deponevano per un tentativo di insabbiamento (la decisione sul caso sarebbe spettata come al Giudice istruttore e non al requirente); 2) la decisione della Sezione istruttoria, peraltro di epoca successiva ai fatti per i quali è processo, per rendere evidente che il giudizio espresso dal querelante sulla veridicità o meno delle liste di Gelli era stato condiviso anche da altri uffici giudiziari (ma la questione interessa solo marginalmente l'attuale procedimento e concerne altra polemica relativa ad un ulteriore commento scritto dal Macaluso; così come non interessa la valutazione delle liste gelliane data dalla Cassazione a Sezioni Unite civili, pronunciatasi sul ricorso di Croce Giuseppe proposto avverso la decisione emessa nei confronti di detto magistrato dal Consiglio Superiore in sede disciplinare); 3) la decisione adottata sul conflitto di competenza dalla Corte di Cassazione, la quale aveva assegnato a Roma — non sulla base di uno specioso conflitto di competenza, come rilevato dalla difesa della costituita parte civile la cognizione del procedimento penale a carico di Gelli ed altri.

Ritenuta pertanto integrata, nei suoi elementi costitutivi, la diffamazione aggravata, ed escluso che il Macaluso abbia legittimamente esercitato il diritto-dovere di critica e/o di cronaca esulando nella specie — per le modalità dell'aggressione, per la insussistenza di una corretta critica, per la inconsistenza degli addebiti mossi — l'invocata scriminante dell'art. 51 cod. pen., va affermata la penale responsabilità e dell'autore dell'articolo e, per l'art. 57 cod. pen., del direttore responsabile del quotidiano che lo ospitò.

Quanto al Dell'Aquila, sarà sufficiente rilevare che la volontà del direttore del quotidiano Macaluso non vale a giustificare un esonero da responsabilità del soggetto che avrebbe dovuto, per legge, impedire la pubblicazione dello scritto e, per la qualità rivestita, la consumazione del reati; che la mancata comparizione di detto imputato non ha consentito di

chiarire i motivi dell'ammissione dell'articolo sul quotidiano di Roma, mentre le dichiarazioni rese al dibattimento dell'altro imputato (il Dell'Aquila, anche volendo, non avrebbe potuto opporsi alla decisione presa dall'articolista, diretta alla pubblicazione del documento oggetto dall'attuale procedimento) rende evidente, sia pure per implicito, che il direttore responsabile dell'Unità era a conoscenza del contenuto dello scritto e non ne impedì comunque la pubblicazione.

Al Dell'Aquila, incensurate, ed al Macaluso, per i lontani precedenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale, possono essere concesse le attenuanti generiche le quali, ritenute prevalenti sulla aggravante contestata, legittimano la scelta della pena pecuniaria su quella detentiva prevista dall'art. 595 cod. pen. e consentono di applicare la multa, rispettivamente per lire 700.000 (base lire 900.000) per il Dell'Aquila e lire 1.000.000 (base lire 1.200.000) quanto al Macaluso.

Entrambi gli imputati debbono essere codannati in solido al pagamento delle spese processuali; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 47/1948 va ordinata la pubblicazione della sentenza, per estratto, sul quotidiano l'Unità e, a norma dell'art. 31 cod. pen., dev'essere dichiarata la interdizione dalla professione di giornalisti, per la durata di un mese, dei due imputati; tenendo a tal fine presente che non può essere seguito l'orientamento espresso dalla Cassazione (sentenza 3 giugno 1983, Saviane e altro), la quale ha fatto proprie le conclusioni suggerite sul tema da una parte della dottrina ed ha ritenuto applicabile la pena accessoria prevista dall'art. 31 cod. pen. nel caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa solo quando ricorrono gravi e ripetute lesioni dei principi di etica professionale; osserva il Tribunale: a) che il concetto di abuso non postula in alcun modo né la maggiore gravità dell'offesa, né la reiterazione di fatti lesivi compiuti dal giornalista (per la recidiva e quindi per la reiterazione di fatti contrari alla legge, v. quanto era stabilito nel capoverso dell'art. 555 cod. pen.); b) che l'art. 31 cod. pen. commina la interdizione in relazione sia all'abuso che alla violazione dei doveri inerenti la professione; c) che per lo svolgimento dell'at-

tività professionale di giornalista e di direttore responabile di un quotidiano occorrono l'appartenenza all'ordine dei giornalisti, l'iscrizione all'albo a seguito di deliberare dell'apposito comitato e il superamento della prova di idoneità professionale; d) che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa non è prevista una esplicita esclusione della pena accessoria de qua: sicché, ove non volesse considerarsi un abuso della professione il reato previsto dall'art. 595 cod. pen., risulterebbe comunque violato il principio della « osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui » (art. 3 della legge n. 69/1963), e si imporrebbe anche in tal caso la sanzione sopra preci-

Il fatto-reato costituisce anche illecito civile, come tale fonte di danno ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ.: la relativa obbligazione solidale trova fondamento e giusitificazione nella necessità di attenuare sofferenza e disagio prodotti dalla ingiusta lesione della reputazione della costituita parte civile; la liquidazione può essere compiuta in questa sede e quanticata nella misura — pressoché simbolica — di lire 10.000 indicata dal Gallucci nelle conclusioni di udienza.

Il Macaluso e il Dell'Aquila vanno condannati in solido — oltre che al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione e la difesa nel processo (determinate come in dispositivo) — anche al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che il Tribunale ritiene di dover fissare nella misura di lire 3.000.000, da considerare congruo se posto in relazione alla notevole diffusione del quotidiano L'Unità (organo di partito, venduto in tutto il territorio nazionale) e alla notevole gravità dell'offesa, per la presentazione fatta al lettore del Gallucci, magistrato disposto a patteggiamenti, a ridimensionamenti e seppellimenti di determinate indagini (da adattare quindi secondo le esigenze e le richieste di taluni settori della vita politica del Paese), additato al pubblico come un esempio di quella disonestà individuale descritta dal Macaluso per dimostrare il « corrompimento » della pubblica amministrazione.

GIURISPRUDENZA • P. PISA • NOTA A TRIB. PERUGIA 19 GIUGNO 1985

# DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA

1. Una raffica di recenti sentenze di giudici di merito, tra le quali spicca la decisione che si annota, ripropone all'attenzione, non solo degli « addetti ai lavori » ma dell'opinione pubblica nel suo complesso, un tema estremamente delicato: l'applicabilità al giornalista della pena accessoria dell'interdizione dalla professione.

I primi, sporadici casi di applicazione della pena accessoria interdittiva in questo settore risalgono agli inizi degli anni Settanta¹: un « ritardo » indubbiamente significativo (anche tralasciando per ovvie ragioni il ventennio fascista) che segnala già di per sé la non immediatezza del collegamento tra reati commessi dal giornalista a mezzo stampa — ed il particolare il delitto di diffamazione — e l'interdizione professionale prevista dall'art. 30 cod. pen.

Dopo una frase di quiescenza e il conseguente assopimento delle polemiche che accompagnano questi primi interventi giurisprudenziali, assistiamo oggi al riesplodere del problema: come allora, l'interdizione dalla professione giornalistica viene fatta conseguire a condanne per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Se questa intensificazione si inscriva consapevolmente nel quadro di maggior tensione esistente tra magistratura e giornalisti oppure rappresenti una mera coincidenza casuale è difficile dire: non è comunque da questa angolatura che intendiamo affrontare il problema, per non lasciarci fuorviare da tentazioni di schieramento aprioristico o al fianco di chi, magari facendosi schermo della libertà di stampa, tende a rivendicare uno status privilegiato per i

giornalisti, oppure al fianco di chi, sul versante opposto, per meglio interpretare improbabili crociate moralizzattrici di un (vero o presunto) malcostume giornalistico, rischia di impugnare armi « improprie ». Cercheremo, invece, di mantenere la riflessione su binari strettamente giuridici, riservandoci solo una riflessione conclusiva al di fuori di questo schema.

2. Al fine di stabilire se la pena accessoria dell'interdizione sia applicabile in via di principio ai giornalisti occorre risolvere — come fa, sia pure succintamente, anche la sentenza del Tribunale di Perugia — una questione preliminare: se la professione giornalistica rientri, a norma dell'art. 30 cod. pen., tra quelle « per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità ».

Occorre ricordare che in passato un'autorevole opinione dottrinale ha negato, a fronte di una delle prime applicazioni giurisprudenziali della pena accessoria, tale possibilità, sostenendo che « non occorre nessun permesso, licenza abilitazione o autorizzazione dell'autorità » per l'esercizio della professione giornalistica, bastando l'accoglimento di una domanda, da parte dell'Ordine dei Giornalisti, « sulla base di certi requisiti di idoneità, accertati mediante un esame interno dell'Ordine stesso, e che non ha affatto, in sede amministrativa, il carattere dell'autorizzazione o abilitazione da parte di una pubblica autorità »<sup>2</sup>.

Una soluzione così radicale non ci appare, peraltro, condivisibile. La disciplina complessiva che emerge dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 induce a tutt'altra conclusione: l'esame a cui l'aspirante giornalista si sottopone appare qualcosa di più di un mero controllo « interno », l'istituzione dell'Albo e l'attività degli organi previsti dalla legge assumono un'indubbia veste pubblicistica (alla stregua di quanto avviene per altri ordini professionali), né si spiegherebbe altrimenti il divieto di assunzione di titolo e di esercizio professionale per i non iscritti; una conferma indiretta scaturisce dall'orientamento della Cassazione, che non dubita circa l'applicabilità dell'art. 348 cod. pen.,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delle decisioni emesse risulta edita Trib. Palermo, 11 dicembre 1972, in *Giur. merito*, 1974, II, p. 45 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NUVOLONE, Giornalisti e diffamazione, in Ind. pen., 1973, p. 140.

in tema di esercizio abusivo della professione, a chi violi il predetto divieto<sup>3</sup>.

Neppure sembra convincente la distinzione, da taluno operata<sup>4</sup>, tra direttore responsabile di un periodico e giornalista professionista, nel senso di ammettere l'applicabilità della pena accessoria solo a quest'ultimo, per le ragioni che abbiamo avuto occasione di esporre in altra sede<sup>5</sup>.

Sotto questo primo profilo, pertanto, la posizione assunta dai giudici perugini nella sentenza in esame appare corretta.

3. Chiarita l'impercorribilità di una « via breve » al diniego dell'applicabilità dell'interdizione professionale ai giornalisti, non si deve credere di essere per ciò solo approdati alla sponda opposta dell'applicazione indiscriminata della sanzione in questione per qualsiasi reato commesso col mezzo della stampa o per qualsiai diffamazione compiuta con lo stesso mezzo.

Poiché non si è in presenza di un reato che comporta automaticamente, per espressa scelta del legislatore, l'interdizione dalla professione, discendendo l'applicazione di questa da una norma di carattere generale qual è quella prevista dall'art. 31 cod. pen., è necessario verificare se sussistono i presupposti considerati da tale disposizione: presupposti indicati, alternativamente, nell'abuso della professione ovvero nella violazione dei doveri inerenti alla professione in oggetto.

E appunto in relazione al concreto riscontro di detti presupposti che si è palesato in giurisprudenza — per la verità non eslusivamente in relazione a reati commessi da giornalisti<sup>6</sup> — un indirizzo assai rigoristico, incline a ravvisare l'abuso e/o la violazione nella commissione stessa di un reato nello svolgimento dell'attività professionale. In questo filone si inserisce anche la sentenza del Tribunale di Perugia che stiamo esaminando. Dalla motivazione emerge, infatti, una duplice affermazione: il reato di diffamazione a mezzo stampa costituisce di per sé un abuso della professione giornalistica; comunque, il giornalista che realizza un siffatto reato viola il principio stabilito dalla legge professionale, che obbliga all'osservanza delle norme dettate dall'ordinamento giuridico a tutela della personalità altrui7.

Prima di enucleare, tuttavia, in modo così disinvolto i presupposti della pena accessoria la sentenza si preoccupa di discutere l'orientamento, assai più cauto, assunto in materia dalla Corte di Cassazione nell'unica decisione edita che abbia affrontato lo specifico problema di cui ci stiamo occupando.

Sostiene, infatti, la Suprema Corte che il concetto di « abuso » della professione » vada inteso « nel senso di uso

sione » vada inteso « nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione ... effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il legislatore ha concesso il diritto stesso, seguita da un comportamento contra legem particolarmente grave sia dal lato obiettivo (per la reiterazione e la gravità del fatto) sia dal lato subiettivo (maggiore intensità del

dolo) »8.

Il Tribunale di Perugia replica, apoditticamente, che il concetto di abuso non richiederebbe una « maggior gravità » dell'offesa né la sussistenza della recidiva: osservazione, quest'ultima, che travisa la stessa affermazione della Cassazione, volta non a postulare una recidiva in senso tecnico ma a sottolineare l'esigenza di un *quid pluris* rispetto al mero dato della commissione di un reato e mezzo stampa, isolatamente considerato. È evidente che si intende alludere a comportamenti, non diffusi ma neppure rarissimi, di soggetti che utilizzano strumentalmente una testata giornalistica per condurre « campagne » mirate, a volte per ottenere risultati che nulla hanno a che vedere con l'esercizio del diritto di critica e di cronaca (trarre qualche esemplificazione da vicende anche relativamente recenti appare superfluo).

Certamento nell'ottica della decisione che si annota si palesa il rischio di con-

<sup>3</sup> Per tutte, v. Cass., Sez. VI, 31 marzo 1970, in Cass. pen. Mass. ann., 1971, p. 686, m. 962.

<sup>4</sup> FERRANTE, Professione di giornalista e condanna per delitto commesso con abuso della professione o con violazione dei doveri ad essa inerenti, in Giur. merito, 1974, p. 48 s.

<sup>5</sup> PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, Milano,

1984, p. 123.

<sup>6</sup> Per un'interpretazione molto lata del concetto di abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti funzione, v. ad es. Pret. Torino, 13 dicembre 1977, in Cass. pen. Mass. ann., 1978, p. 590 ss.

Art. 2, legge 3 febbraio 1963, n. 69.
 Cass., Sez. V, 3 giugno 1983, in Cass. pen. Mass. ann., 1984, p. 2190, m. 1481.

fondere l'abuso con il nesso di mera occasionalità con l'attività professionale svolta dall'autore del reato: ogni reato a mezzo stampa costituirebbe, per il giornalista, un abuso e verrebbe stabilito un automatismo inaccettabile tra pena accessoria e diffamazione a mezzo stampa. Non dimentichiamo che il legislatore, quando ha ritenuto che da un certo reato dovesse per ciò solo discendere una pena accessoria, lo ha indicato espressamente.

4. La stessa sentenza in esame, peraltro, sembra non insistere troppo sul·l'equazione diffamazione a mezzo stampa = abuso della professione giornalistica. Si sottolinea, infatti, che risulterebbe comunque violato il principio dell'osservanza delle norme dettate a tutela dell'altrui personalità: la violazione di siffatto « dovere », individuato dall'art. 2, legge 3 febbraio 1963, n. 69, integrerebbe l'altro presupposto previsto dall'art. 31 cod. pen. in via alternativa all'abuso della professione (« violazione dei doveri inerenti alla professione »).

Anche questa argomentazione, pur nella sua sillogistica linearità, appare semplicistica. La Cassazione, nella decisione precendetemente ricordata, ha sottolineato l'insufficienza di una mera violazione di uno degli obblighi previsti dall'art. 2 della legge 69/1963 (nel caso, l'obbligo di rispettare la sostanziale verità dei fatti), richiedendo « gravi e ripetute lesioni dei ... principi di etica professionale, determinate da un comportamento corrivo ... »<sup>9</sup>.

Soprattutto, occore evidenziare che in materia penale vige il principio di tassatività, che assume rilievo costituzionale attraverso l'art. 25, comma 2, Cost.: principio che estende la sua influenza anche alla tematica delle pene accessorie (che sono pur sempre sanzoni penali). Il

presupposto della pena accessoria interdittiva non può essere costituito dalla violazione di doveri strutturati in chiave generica, qual è quello dell'osservanza delle norme a tutela della personalità altrui; deve trattarsi della violazione di doveri specifici e individuati chiaramente dal legislatore.

Del resto, fin da epoca non sospetta la dottrina<sup>10</sup> ha evidenziato — con riferimento all'aggravante dell'art. 61, n. 9 cod. pen., la cui formulazione peraltro coincide col presupposto della pena accerrosoria ex art. 31 cod. pen. — che laddove si menziona la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio « deve trattarsi di obblighi specifici... e non di quei doveri generici di condotta corretta che sono propri di ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ». Se si estendesse l'applicazione della pena accessoria alla violazione di doveri genericamente individuati, si arriverebbe all'assurdo di dover sempre applicare l'interdizione dai pubblici uffici in caso di reato commesso da soggetti qualificati, anche del reato più « lontano » dall'esercizio della funzione o del servizio<sup>11</sup>.

Identico discorso riteniamo sia proponibile in tema di interdizione professionale: nella codificazione delle norme di deontologia professionale abbondano espressioni generiche: nello specifico caso dei giornalisti, il già ricordato art. 2 si richiama ad impalpabili doveri di « lealtà » e « buona fede ». Già sul piano della responsabilità disciplinare è lecito nutrire qualche dubbio in ordine all'idoneità di siffatti concetti a fondare un giudizio di responsabilità; sul terreno della responsabilità penale, in cui la valenza garantistica del principio di determinatezza della fattispecie ha radici costituzionali, il trasferimento puro e semplice di tali concetti implicherebbe una potenzialità di automatismo della pena accessoria in relazione a qualsiasi reato occasionalmente collegato con la professione.

È innegabile quanto affermano i giudici di Perugia — « per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa non è prevista una esplicita esclusione della pena accessoria de qua » —, ma non si può neppure rovesciare l'assunto nel suo contrario, per cui sempre la diffamazione a mezzo

<sup>9</sup> Cass., Sez. V, 3 giugno 1983, cit., p. 2192.

Manzini, Trattato di diritto penale italiano, 4ª ed. a cura di

NUVOLUNE e PISAPIA, vol. II, Torino, 1961, p. 200.

Nel caso di impiegati civili dello Stato si potrebbe, infatti, sempre ravvisare la violazione del « dovere », sancito dall'art. 13, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, « di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi » e di non svolgere attività incompatibili con detto dovere; inoltre, « fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni ». Qualsiasi reato, anche il più bagatellare, potrebbe ritenersi compiuto in violazione di siffatti generici doveri.

stampa dovrebbe comportare l'interdizione dalla professione giornalistica.

5. Prima di concludere, ci sia consentita una breve riflessione.

Un'interpretazione disinvolta e forzata della disciplina attuale in materia di pene accessorie, soprattutto in settori delicati in quanto strettamente connessi con l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti e di libertà fondamentali, finisce per far correre un serio rischio: creare il clima adatto per l'adozione di modelli normativi che di fatto delineano uno status privilegiato per determinate categorie di soggetti.

Gli esempi non mancano. Come ho già avuto occasione di segnalare<sup>12</sup>, in Francia l'interdizione professionale è inapplicabile in materia di delitti a mez-

zo stampa<sup>13</sup>.

Ad avviso di chi scrive, siamo di fronte ad un modello non meritevole di imitazione. Esistono realmente situazioni di vero abuso, nel senso delineato dalla stessa Corte di Cassazione italiana, a fronte delle quali l'interdizione professionale del giornalista appare la sanzione più corretta ed efficace. Rinunciare in tali casi alla pena che maggiormente risponde a finalità di prevenzione speciale sarebbe incomprensibile sul piano razionale.

È certo tuttavia che l'insistenza di certa giurisprudenza nel percorrere le strade di un facile (ma discutibile) moralismo non potrà che « tirar la volata » a tentativi di « riforma » legislativa, in cui le inevitabili tentazioni corporative potranno rivestire i panni della difesa dei fondamentali diritti di libertà sanciti dalla Corte Costituzionale.

PAOLO PISA

# Postilla

1. La sentenza del Tribunale di Perugia e la nota del prof. Pisa meritano un breve commento per la rilevanza del tema in discussione.

Personalmente, condivido le opinioni espresse dal prof. Pisa (per cui non ripeterò le sue argomentazioni), ma con qualche avvertenza di natura « politica »; inoltre, aggiungerò alle sue equilibratissime critiche sostanziali, una critica processuale.

2. Non ho dubbi sul fatto che la professione giornalistica rientri nella previsione dell'art. 30 cod. pen., nonostante l'autorevolissima voce contraria del prof. Nuvolone: la legge 3 febbraio 1963, n. 69, in particolare la disposizione dell'art. 45 (« nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale »), e le correlative norme degli artt. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione) e 498 cod. pen. (usurpazione di titolo) non lasciano spazio. Ho invece seri dubbi sul fatto che i giornalisti, i quali per tanti anni si sono battuti per arrivare all'approvazione di tale legge, avessero allora presenti tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate, ad esempio quelle dell'applicabilità dell'art. 31 cod. pen. alla loro professione. Ciò può forse far comprendere certe esagerate levate di scudi dei giornalisti, ma non va a loro merito: indica solo una delle molte contraddizioni tra una legge, e una categoria che si è strenuamente battuta per ottenerla (osteggiata da una minoranza, capitanata da Vittorio Gorresio, che vedeva - e quanto giustamente! — nell'istituzione dell'albo qualcosa di incompatibile con un vero regime di libertà), e la lettera (e lo spirito) dell'art. 21 della Costituzione; ricorda l'assurdità di voler irreggimentare in un

PISA, Le pene accessorie, cit., p. 186 s.
 Art. 43-2, legge n. 75-624 du 11 juillet 1975, in Gaz. Pal.,
 1975, II, p. 382 ss.

ordine professionale l'attività che più di ogni altra incarna la « libera manifestazione del pensiero »: e ciò si dice ben sapendo che la Corte Costituzionale è stata di contrario avviso.

3. Sono in discussione due orientamenti interpretativi: quello cui appartiene la sentenza del Tribunale di Perugia, che chiamerei della conseguenza « automatica » della pena accessoria al reato di diffamazione a mezzo stampa compiuto dal giornalista, e quello della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza 3 giugno 1983 già ricordata dal prof. Pisa, che cerca di dare sostanza all'abuso della professione e alla violazione dei doveri professionali. Sono infatti anche più severo del prof. Pisa: mi pare evidente che nell'ottica del Tribunale di Perugia al giornalista ritenuto responsabile di diffamazione siano sempre applicabili le pene accessorie o sotto il profilo dell'abuso o sotto quello della violazione dell'art. 2 della legge n. 69/1963. Mi pare certamente più in linea con i principi del nostro ordinamento l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione. La quale però a sua volta mi lascia perplesso: perché l'uso « abnorme » del diritto all'esercizio della professione viene risolto nella direzione della « reiterazione e gravità del fatto » e della « intensità del dolo », cioè in misure quantitative e qualitative che non mi pare corrispondano al concetto di abuso (che individua una finalità diversa rispetto allo scopo della professione), e che d'altro canto creano una sorta di norma in bianco che il giudice deve riempire. Più convincente è, forse, l'interpretazione della Corte per ciò che riguarda la violazione dei doveri del giornalista (art. 2, legge n. 69/1963) anche se il rischio della norma in bianco rimane.

Mi pare cioè che si sia in presenza di una notevole, e pericolosa — e non nuova — situazione di incertezza in un campo particolarmente delicato. Un sostanziale automatismo da una parte, un'interpretazione vaga dall'altra che sembra voltà più a salvare principi di giustizia sostanziale che non a individuare concreti criteri interpretativi dei concetti di abuso della professione e di violazione dei doveri professionali posti dall'art. 31 cod. pen.

4. Personalmente sono contrario al metodo di disapplicare una norma, quasi che così la si possa abrogare, e credo che la discussione sulla applicazione (e quando) ai giornalisti dell'art. 31 cod. pen, debba essere portata avanti e a fondo. Così come mi pare semplicisitico mi consentirà il prof. Pisa — affermare che l'art. 2 della legge n. 69/1963 enuncia doveri « impalpabili »: si tratta certamente di concetti generali, ma l'esigenza di codificare i « doveri » del giornalista (anche a sua garanzia) mi pare improrogabile. Abuso della professione e violazione dei doveri ad essa inerenti non possono comunque rimanere contenitori di concetti indefiniti in un campo così delicato come quello della diffamazione a mezzo stampa: occorrerà allora ricostruire quale sia l'« uso » di tale professione, così come voluto dalla legge e, appunto, quali i concreti « doveri ».

Ho avuto modo di scrivere sul primo nomerio di questa Rivista a proposito di informazione e diritti della persona come era voluto dal legislatore del 1948 e della necessità di ricostruire, con rigore costituzionale, una griglia di garanzie che consentano di tornare a una situazione accettabile di contemperamento degli interessi contrapposti. Sono convinto che in questa auspicata ricostruzione le pene accessorie da un lato e almeno sotto il profilo disciplinare l'art. 2 della ricordata legge dall'altro possano svolgere un ruolo determinante: sempre che l'Ordine professionale dei giornalisti voglia avere ragione di continuare ad esistere. Occorre dunque uscire dal limbo, affrontare le asperità che la definizione dei concetti in discussione comportano, dar corso alla riforma della disciplina: ma, per carità, evitiamo di continuare a oscillare con interpretazioni giurisprudenziali che finiscono per rendere possibile tutto e il suo contrario.

5. Sotto il profilo processuale, anche se l'interpretazione data dal Tribunale di Perugia si risolve in un « automatismo », la sentenza non pone come automatica l'applicazione dell'art. 31 cod. pen., ma come conseguenza quanto meno della violazione del principio dell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (art. 2 della legge n. 69/1963). Il capo d'imputazione non prevedeva, tra le circostanze

del reato, né l'abuso della professione né la violazione dell'art. 2 della legge citata: mancava quindi la correlazione tra contestazione e sanzione. Il rilievo era già stato sollevato dalla Corte di Cassazione, nella ricordata sentenza 3 giugno 1983, che concludeva per la « violazione del principio di corrispondenza tra sentenza ed accura contestata sancito dall'art. 477 cod. proc. pen. ed, in generale, dal diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. ». Ciò sottolineo per due motivi, oltre che per segnalare un altro limite della decisione del Tribunale di Perugia. L'art. 31 cod. pen. nel campo della diffamazione a mezzo stampa è in realtà, come accennavo sopra, tendenzialmente dimenticato da chi esercita l'azione penale, salvo essere risuscitato in casi molto particolari: non è un costume commendevole, né da parte dei pubblici ministeri, né da parte dei collegi giudicanti. Si può essere, come personalmente sono, molto critici nei confronti di un certo costume giornalistico, alquanto « rilassato » nel rispetto dei principi consolidati in tema d'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che la sentenza del Tribunale di Perugia richiama correttamente: ma il diritto di difesa va comunque garantito, e anzi sarebbe di estremo interesse, anche in funzione di una riforma della normativa, vedere aprire nelle aule giudiziarie la discussione su questi argomenti, ed ascoltare le difese dei giornalisti a proposito di abuso della professione e di violazione dei doveri ad essa inerenti. Forse si comincerebbe a fare un po' di chiarezza su concetti che, finché rimangono « impalpabili », consentono « usi » ed « abusi », da una parte e dall'altra.

LUCA BONESCHI